

STATUTO

Della Società

"Dante Alighieri"

Fondata il

15 SETTEMBRE 1902



1915

TYP. PAULISTA — Rua Major José Ignacio, 51
SÃO CARLOS

STATUTO

Della Società

“Dante Alighieri”

Fondata il

15 SETTEMBRE 1902



1915

TYP. PAULISTA — Rua Major José Ignacio, 51

SÃO CARLOS

DOC-04

Egregi Consoci

Nel consegnarVi la seconda edizione del nostro Statuto, ci sentiamo in dovere di avvisarVi che tutte le correzioni, aggiunte e abrogazioni di articoli che riscontrerete confrontando la presente con la prima edizione, furono già approvati e sanciti dalla Società stessa in diverse Assemblee Generali, come risulta dal Registro di Verbalì esistente nell'Archivio sociale.

Convinti d'aver adempiuta opera lodevole con l'aver fatto ristampare il nostro Statuto con tutte le sue emende a fine di presentarlo perchè sia studiato e fedelmente osservato, V'invitiamo tutti all'unione ed alla fratellanza, rammentandoVi che ognuno di noi soci ha un dovere da compiere: far inscrivere nella «Dante Alighieri» i proprii amici.

La Società «Dante Alighieri» rappresenta la Patria, ne diffonde la lingua, la cultura, le glorie, gli ideali.

La difesa della lingua importa anche la protezione di chi la parla; la diffusione della cultura nazionale significa anche la diffusione del buon nome della Madre Patria; l'onore della bandiera italiana vuol dire anche onore dei prodotti materiali d'Italia, garanzia e conforto del nostro lavoro.

São Carlos, 14 Luglio 1915

<i>Giuseppe Benetti</i>	—	Presidente.
<i>Giuseppe Albregard</i>	—	Vice Presidente
<i>Fortunato Destito</i>	—	Segretario
<i>Raffaele Maricondi</i>	—	Tesoriere
<i>Luigi De Martini</i>		Consiglieri
<i>Ernesto del Medico</i>		
<i>Luigi Fabbrini</i>		
<i>Michele Petroni</i>		
<i>Carlo Buzzini</i>		

STATUTO
— DELLA SOCIETÀ —
“DANTE ALIGHIERI”

Fondata il 15 Settembre 1902

—||o||—
CAPITOLO I

Natura e scopo della Società

Art. 1.^o—Lo scopo della Società «Dante Alighieri» è l'unione, l'istruzione, l'educazione morale e la beneficenza fra gl'italiani e si propone poi di attuare fra la Colonia Italiana, altre forme di cooperazione e tutte quelle istituzioni che possano mantenere e svi'uppare il sentimento d'Italianità e lo spirito di fratellanza fra connazionali.

Art. 2.^o—La beneficenza sarà elargita in casi eccezionali e con la massima parsimonia.

Art. 3.^o—La Società deve conservarsi aliena da qualsiasi questione politica e deve rispettare tutte le credenze ed opinioni e contribuire con tutta la forza al progresso umano.

CAPITOLO II

Dell'ammissione e dell'espulsione dei soci

Art. 4.^o—Questa associazione si compone di soci effettivi, onorari e contribuenti.

Art. 5.^o—Sono socii effettivi coloro che vengono ammessi dietro adempimento delle condizioni seguenti:

a) inoltrare analoga domanda da almeno due soci.

Assemblea generale 7
gennaio 1907

b) possono essere socii effettivi i cittadini italiani o quelli delle provincie italiane irredente e i figli d'italiani nati all'estero;

c) Essere d'età non inferiore a 14 anni.

d) Versare subito dopo la loro ammissione nelle mani del tesoriere la tassa di ammissione di Rs. 5\$000.

— Sono soci contribuenti tutti coloro che non essendo cittadini italiani e contemplati dalle condizioni di cui parla il paragrafo (b) di questo articolo, intendono far parte della società Dante Alighieri.

f) il socio contribuente é ammesso a far parte della Società nelle stesse condizioni del socio effettivo, pagando le stesse tasse sociali e godendo degli stessi benefici. Il socio contribuente non può eleggere nè essere eletto.

Art. 6.^o—Il Consiglio direttivo potrà proporre a Socii onorari quelle persone, che se ne siano rese degne per grandi servizi materiali o morali, resi al sodalizio, all'Italia, o all'umanità. Detta proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea.

Il Socio onorario può assistere alle riunioni della Società, discutere e portare il distintivo sociale; ma non gode diritto nessuno.

§ unico—La Società pure potrà dare il diploma di socio benemerito a quelle persone che per rilevantissimi servizi resi ad essa, di ciò si siano tornati degni; ma é necessario che la proposta parta almeno da 4 membri del Consiglio Direttivo e sia approvata dall'Assemblea Generale da 3/4 dei soci presenti.

Art. 7.^o—Qualunque Socio di qualsiasi classe verrà espulso nel caso di violazione dello Statuto, o ribellandosi alle decisioni dell'assemblea.

Il socio espulso perde a favore della Società tutte le contribuzioni già pagate.

Art. 8.^o—Il socio che ritarda alle contribuzioni mensili, oltre 2 mesi sarà radiato; potrà tuttavia essere riammesso in qualsiasi epoca, purchè paghi gli arretrati.

Assemblea 7 novembre 905

Assemblea 31 Luglio 904

Art. 9.^o—L'ammissione dei Soci appartiene al Consiglio Direttivo; l'espulsione dei Soci potrà soltanto venire decretata dall'Assemblea dietro proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10.^o—Il candidato, la cui domanda d'ammissione nella Società venne respinta dal Consiglio Direttivo può ripresentarla alla prima Assemblea Generale. Essendo pure da questa respinta non potrà far nuova domanda se non trascorso un anno.

Art. 11.^o—Il socio espulso dalla Società come incorso in un qualsiasi dei motivi d'espulsione di cui all'articolo 7.^o non potrà venire riammesso se non sia decorso almeno un anno dal giorno dell'espulsione, e sieno cessati completamente i motivi per cui fu espulso:

La riammissione appartiene all'Assemblea.

CAPITOLO III

Dei doveri e dei diritti dei Soci

Art. 12.^o—I Soci effettivi pagano la tassa d'entrata di 5\$000 Reis; lo Statuto sociale stampato il diploma ed il distintivo dovranno pagarlo a parte.

Art. 13.^o—La contribuzione mensile è di 3\$000. Il pagamento sarà fatto mese per mese.

Art. 14.^o—I Soci che si recano in Italia, ancorchè rimanessero in arretrato, alla loro venuta sono accettati nuovamente, cominciando a pagare dal giorno che avvisano del loro ritorno.

Art. 15.^o—Il socio effettivo ha diritto all'istruzione gratuita personale e di un figlio il quale non sarà accetto se non avrà compiuto i 6 anni di età.

Art. 16.^o—Ai funerali di un Socio interverrà il Consiglio Direttivo come pure il maggior numero dei Soci. In occasione di accompagnamento di un Socio deceduto, il Consiglio potrà prelevare dalla Cassa Sociale la somma occorrente pel nolo di due

Assemblea 21 Luglio 904

Assemblea 7 novembre 905
Il convocazione

vetture che serviranno per la Commissione nominata dal Consiglio.

Art. 17.^o—In caso di grave e generale epidemia restano sospesi i diritti accorda dal presente capitolo, e verranno adottate dal Consiglio quelle misure che crederà opportune al caso.

CAPITOLO IV

Dell'istruzione

Art. 18.^o—La Società si propone di mantenere una Scuola elementare maschile ed una femminile.

Art. 19.^o—Le scuole saranno dirette da Insegnanti Italiani pareggiati eletti per concorso o per titoli dal Consiglio Direttivo.

Art. 20.^o—L'istruzione verrà impartita a norma dei programmi Governativi Italiani.

Art. 21.^o—Si istituisce una tassa di iscrizione annuale di 2\$000 per ciascun alunno ammesso a frequentare i corsi scolastici.

CAPITOLO V

Dell'amministrazione della Società

Art. 22.^o—L'amministrazione della Società è affidata ad un Presidente coadiuvato da 8 membri eletti dall'Assemblea. La elezione del Presidente compete a l'Assemblea, tutte le altre cariche inerenti al funzionamento amministrativo saranno distribuite fra gli 8 membri chiamati a coadiuvare il Presidente.

L'assemblea elegge anche 3 Revisori dei conti e due porta bandiera.

Art. 23.^o—Il Presidente è il capo della Società, convoca, presiede e dirige l'assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo; sovraintende e dirige da se o per mezzo de suoi ausiliari tutti i rami di servizio della Società; riceve petizioni, firma tutti gli atti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; rappresenta la Società con particolari, colle autorità con il Governo, tiene il libro ma-

Assemblea 7 novembre 905

Il convocazione

Assemblea generale del 7 novembre 905

trice dei mandati di pagamento; vidima i libri della Società che si principiano: autorizza di sua autorità tutte le spese ordinarie e certe della Società, e anche tutte le spese straordinarie, non eccedenti i Reis 50\$000: autorizza altresì il pagamento di tutte le somme votate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, organizza e presenta all'Assemblea Generale il resoconto semestrale, dettagliato, ed esatto, dell'andamento di tutti i rami dell'amministrazione. In caso di urgente necessità potrà il Presidente, di sua autorità prendere tutti quei provvedimenti che sieno opportuni, riferendone al Consiglio e specialmente all'Assemblea. Fiscalizza la scritturazione dei libri della Segreteria e del Tesoriere, potendo avocare a se i libri che restituirà entro 6 giorni. In Assemblea od in Consiglio, volendo discutere, passerà la Presidenza al suo sostituto legale.

§ unico—O Presidente rappresentarà a Sociedade attivo e passivamente em juizo e fora delle. L'amministrazione dura in carica un anno e può essere rieletta.

Art. 24.^o—Il Vice-Presidente e il primo sostituto del Presidente.

Quando in esercizio ha gli stessi diritti e prerogative del Presidente.

Quando la carica Presidenziale per qualsiasi motivo rimanga vacante prima di sei mesi d'amministrazione, il Vice-Presidente dovrà convocare entro un mese un'Assemblea Straordinaria per eleggere un nuovo Presidente. In caso diverso, il Vice-Presidente assumerà la Presidenza per tutto il tempo che manca alla terminazione del periodo.

Art. 25.^o—Il Segretario ha a suo carico le scritture del Sodalizio e tiene i seguenti libri:

a) Un libro ove stenderà i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

b) Un libro idem, delle Assemblee.

c) Un libro matricola dove iscriverà i nomi dei soci per classe, qualità, profes-

sione, età, stato civile, data d'ammissione e residenze, ed i pagamenti per semestre quando Soci effettivi.

d) Um libro Copia-lettere, dove copierà tutta la corrispondenza ufficiale della Società.

e) Um libro d'onore dove apporranno le loro firme i visitatori illustri che onorino di loro visita la Sede Sociale.

f) Un Libro Registro dei Soci Beneficenti ed Onorari.

Ha il dovere di leggere in ogni Seduta il verbale della Seduta precedente; scrive le pubblicazioni e le corrispondenze; controfirma tutti gli atti della Presidenza, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; custodisce in ordine ed in apposito archivio tutte le carte e documenti appartenenti alla Società, di cui assume la piena responsabilità.

Gli è assolutamente vietato fare la scritturazione del Libro Cassa del Tesoriere.

Art. 26.º—Il Tesoriere incassa le contribuzioni e qualunque donativo in denaro, rilasciandone ricevuta; paga i mandati firmati dal Presidente e Segretario; tiene il libro Cassa; trimestralmente colloca la rendita in un Banco scelto dal Consiglio, serbandolo solo 200\$000 per gli urgenti bisogni; presenta al Presidente l'elenco dei Soci morosi; non può contrarre debiti o ritirare fondi dal Banco senza l'autorizzazione competente; è responsabile soltanto delle somme che tiene in deposito; compilerà trimestralmente un rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi che presenterà al Consiglio Direttivo.

Art. 27.º—Il Tesoriere ha lo stretto dovere di andare ad esigere le contribuzioni mensili dei Soci tutti i mesi, senza eccezione.

Agg. Non potendo, l'Amministrazione, nominerà tre persone scelte fra i suoi Membri o fra i Soci, i quali si dovranno incaricare con tutta rigidità della riscossione mensile.

Non potendosi ottenere questo, allora il Consiglio nominerà fra i Soci un riscuotitore idoneo che dipenderà e riceverà gli ordini dal Tesoriere. Questi, o il riscuotitore quando esiste, avrà sulle riscossioni una percentuale il cui ammontare verrà fissato dal Consiglio. Una volta nominato, il riscuotitore non potrà essere dimesso che per giusti motivi.

Art. 28.º—I Consiglieri sorvegliano la conservazione, pulizia e buon ordine della proprietà Sociale.

Fiscalizzano i lavori che per avventura venissero a farsi per conto della Società; vegliano a che i Soci osservino fedelmente il presente Statuto e non si rendano indegni di appartenere alla Società, nel qual caso ne proporranno l'espulsione; fiscalizzano il buon ordine e l'osservanza dei regolamenti nelle riunioni Sociali; curano l'incremento della Società e s'interessano per l'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 29.º—L'Ispettore Scolastico sorveglia l'andamento delle Scuole sociali; riceve e decide i reclami concernenti le stesse; provvede tutto quanto è necessario al funzionamento e andamento delle medesime; fiscalizza il personale docente, l'ammonisce e propone al Consiglio quelle punizioni che credesse nel caso; studia e propone tutte quelle misure che crede utili al progresso dell'istruzione dei Soci in genere, e specialmente delle scuole.

Art. 30.º—Per prendere tutte le decisioni che spettano al Consiglio in virtù del presente Statuto come per altre che per avventura si rendano necessarie, il Presidente convocherà, quando lo creda opportuno, i suoi ausiliarii nell'amministrazione. Questa riunione prende il nome di Consiglio Direttivo.

Art. 31.º—Per essere valida in prima convocazione è necessario che alla seduta del Consiglio intervengano oltre del Presidente la metà più uno dei membri che lo compongono.

Assemblea 7 novembre 905

Assemblea 21 luglio 904

Assemblea 7 novembre 906

Art. 32.^o—Le decisioni del Consiglio non sono valide senza la sanzione del Presidente, che soltanto dovrà ricusarla quando le medesime siano contrarie o dubbiose alle disposizioni del presente Statuto.

Il Presidente ne darà parte alla prima Assemblea la quale deciderà.

Art. 33.^o—Qualunque membro del Consiglio che per tre volte consecutive mancasse alle sedute, senza motivo giustificato, sarà considerato decaduto dalla carica, e verrà sostituito nella più prossima Assemblea.

Eguualmente sarà dimesso dalla carica e sostituito qualunque funzionario che non attendesse diligentemente ai doveri speciali del servizio di cui fu incaricato.

In entrambi i casi l'unico giudice è l'Assemblea Generale, dietro relazione del Presidente.

Art. 34.^o—I motivi che giustificano l'assenza delle sedute sono due soltanto: 1.^o malattia provata o di persone di sua famiglia; 2.^o assenza da S. Carlos giustificata.

Assemblea 21 luglio
904

Art. 35.^o—Per essere eletto alle cariche amministrative é assolutamente necessario aver compiuti 21 anni, far parte della Società da tre mesi almeno, ed essere al corrente coi pagamenti.

Assemblea 7 novem-
bre 905

Art. 36.^o—Tanto il Presidente che i suoi ausiliari possono perdere la carica avanti il termine legale, per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- 1.^o Dimissione volontaria;
- 2.^o Incorrere in quanto è detto nell'art. 34;
- 3.^o Incorrere in qualcuno dei paragrafi dell'articolo 7;
- 4.^o Venire colpito da un voto di sfiducia dall'Assemblea, chiaramente espresso.

Art. 37.^o—Qualsiasi Socio eletto per sostituire un funzionario decaduto, resterà in carica solo il tempo che mancava a quello per compiere il suo mandato. In caso di sostituzione di tutti gli amministratori, compreso il Presidente, i nuovi eletti resteran-

no in carica egualmente il tempo che mancava ai decaduti per compiere il loro mandato.

Art. 38.^o—Quando il bisogno lo richieda il Presidente domanderà all'Assemblea la creazione d'impieghi remunerati. Il Consiglio, una volta creato l'impiego, ne nominerà i titolari, ne regolerà i doveri e ne fisserà la remunerazione.

Art. 39.^o—Il Presidente o il Vice-Presidente quando lo sostituisce, useranno nelle cerimonie un distintivo speciale da affiggersi al petto, ornati dai colori nazionali.

CAPITOLO VI

Dei Revisori dei conti

Art. 40.^o—I Revisori dei conti sono 3 vengono scelti dall'Assemblea, e rinnovati ogni anno non essendo rieleggibili.

Art. 41.^o—I Revisori devono:

- 1.^o Esaminare se i libri sono tenuti in regola;
- 2.^o Rivedere i resoconti finanziari;
- 3.^o Verificare se le spese fatte sono documentate;
- 4.^o Presentare all'Assemblea, per scritto, il loro parere.

Art. 42.^o—Per potere agevolmente adempiere il loro mandato, i Revisori dei conti potranno esigere dal Presidente e suoi ausiliari tutte le informazioni e spiegazione che credano utili.

Art. 43.^o—I Revisori dei conti non fanno parte del Consiglio Direttivo e rendono conto del loro operato esclusivamente all'Assemblea.

Assemblea 7 novem-
bre 905

CAPITOLO VII

Degli impiegati della Società

Art. 44.^o—Gli impiegati a pagamento della Società sono in numero variabile, a seconda dei bisogni e non potranno far parte della Direttoria.

Art. 45.º—Per essere impiegato della Società è assolutamente necessario esser socio da due mesi.

Art. 46.º—Quando sia possibile, gl'impieghi saranno dati mediante concorso.

Art. 47.º—Per destituire un'impiegato è necessario che egli sia incorso in quanto è detto nell'art. 7 che sia completamente incapace o negligente.

La distituzione é decretata dal Consiglio con appello all'Assemblea.

CAPITOLO VIII

Dell'edifizio sociaie e 'del patrimonio della Società

Art. 48.º—La Società possiede un terreno con dentro un edifizio situato nella Rua Uruguayana n. 81; esso serve per le riunioni sociali; per le commemorazioni, per le Scuole, per ogni altro uso acconsentito dall'Assemblea.

A Sociedade possui um predio construido por meio de contribuições de muitos dos associados. Elle serve para as reuniões sociaes, as commemorações, para as escolas e para qualquer uso consentido pela Assembleia.

Art. 40.º—Il patrimonio della Società si compone: dell'edifizio Sociale, offerte di Soci, contribuzione mensile, donativi e legati, mobili acquistati con i fondi Sociali; si compone inoltre degli archivi, libri scolastici e di amministrazione, stendardi e bandiere, attrezzi diversi, ecc.

Art. 50.º—Ogni Consiglio Direttivo, all'entrare in carica, deve esigere da quello scadente un inventario esatto del Patrimonio Sociale, che verrà poscia comunicato all'Assemblea Generale ed in seguito archiviato.

Art. 51.º—Il patrimonio Sociale si applica:

- 1.º Nella creazione e manutenzione di scuole ed altri mezzi d'istruzione;
- 2.º In opere di beneficenza.

3.º Nell'ingrandimento dell'edifizio sociale dietro autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 52.º—Il Consiglio Direttivo potrà organizzare feste da ballo, giuochi, divertimenti leciti ed affittare i locali Sociali per una o più sere, purchè osservi le norme seguenti:

1.º Componga apposito regolamento che garantisca l'ordine e la moralità;

2.º Studi i mezzi opportuni perchè alle finanze della Società non ne venga danno.

3.º Rivertano a beneficio della Cassa Sociale i lucri eventuale di detti divertimenti.

CAPITOLO IX

Del Consorellismo

Art. 53.º—Il Consiglio Direttivo potrà contrarre relazione di consorellismo con qualsiasi altra Società italiana, fondata sopra identica base ed identico scopo.

Art. 54.º—Le basi del consorellismo dovranno essere fissate in modo che la Società non resti lesa nella sua dignità e nei suoi interessi.

CAPITOLO X

Dell'Assemblea Generale

Art. 55.º—L'Assemblea Generale verrà convocata dal Presidente in via ordinaria nella prima domenica di Gennaio e nella prima domenica di Giugno.

§ unico) Il Presidente entro 15 giorni dopo le elezioni convocherà una Assemblea Generale Speciale con seduta solenne per insediare la nuova amministrazione.

Art. 56.º—L'Assemblea é la direttrice suprema della Società. Appartiene esclusivamente ad essa.

1.º Votare i bilanci ed i resoconti del Consiglio Direttivo;

2.º Creare impieghi remunerati;

3.º Autorizzare spese straordinarie superanti un conto de Reis;

4.º Autorizzare operazioni di credito;
5.º Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

6.º Espellere dalla Società i soci, e riammettere gli espulsi;

7.º Accettare le dimissioni del Consiglio Direttivo ed anche esonerarlo dalla carica, nei casi previsti dallo Statuto;

8.º Riformare il presente Statuto colle norme piú avanti indicate;

9.º Risolvere tutte le questioni sulle quali il Consiglio Direttivo non abbia potuto o voluto decidere.

§ unico) Le decisioni dell'Assemblea Generale possono essere revocate soltanto dopo sei mesi che si sono tornate effettive.

Art. 57.º — L'Assemblea Generale è sempre valida in 1.ª convocazione con un terzo di Soci; in 2.ª convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti.

Assemblea 7 novem-
bre 905

Sarà ritenuta l'Assemblea di 2.ª convocazione e valida negli effetti, dopo spirato un'ora dopo marcata da quella per la 1.ª convocazione.

Art. 58.º — L'ordine della discussione dell'Assemblea come pure del Consiglio è quello usato nell'Assemblee deliberative. Però è vietato ai soci di parlare più di tre volte sullo stesso argomento eccettuati i relatori.

Art. 59.º — Per prendere parte alle discussioni, votazioni ed elezioni nell'Assemblea, è necessario che il Socio sia al corrente con le contribuzioni mensili.

Assemblea 21 luglio
904

§ unico) Essere al corrente vuol dire possedere la ricevuta dell'ultimo mese.

Art. 60.º — Il Presidente della Società presiederà sempre l'Assemblea, eccetto il caso che si proceda alle discussioni e votazione di proposte riguardanti il Presidente o il Consiglio Direttivo.

Art. 61.º — Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

I sistemi di votazione sono 3:alzata e seduta; appello nominale e scrutinio segreto.

Art. 62.º — Lo scrutinio segreto sarà sempre usato nelle elezioni e in tutte le questioni in cui si tratti di dichiarare a favore o contro una persona.

Art. 63.º — L'appello nominale sarà usato ogni qualvolta il Presidente lo creda opportuno e che lo proponano almeno 5 membri dell'Assemblea.

Art. 64.º — Ogni socio che intenda presentare delle proposte all'Assemblea deve presentarle scritte otto giorni prima alla Presidenza, che le comunicherà all'Assemblea; salvo quelle proposte per cui si chiede l'urgenza e l'Assemblea la concede, che verranno discusse nella stessa Seduta.

Art. 65.º — Nei casi in cui il Presidente non può presiedere l'Assemblea, sarà questa presieduta dal Vice-Presidente, a meno questi pure non si trovi implicato nella questione del Presidente stesso; ed in tal caso sarà presieduta da un consigliere anziano.

Art. 66.º — Le proposte tendenti a riformare o modificare in parte il presente Statuto, dovranno essere scritte colla massima chiarezza e presentate al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Art. 67.º — Il Consiglio Direttivo discuterà le suddette proposte ed elaborerà il parere, che insieme alle proposte sarà presentato alla prossima Assemblea.

Art. 68.º — L'Assemblea deciderà se le proposte debbano o no essere prese in considerazione.

Nel primo caso l'Assemblea stessa marcherà il giorno in cui dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente, non potrà funzionare giammai se non sia almeno presente un terzo dei soci al corrente con le contribuzioni.

Art. 70.º — L'Assemblea Straordinaria sarà convocata dal Presidente sempre che lo creda necessario o a richiesta del Consiglio Direttivo, o domandata per iscritto da almeno una terza parte dei Soci al cor-

rente coi pagamenti adducendone con tutta chiarezza i motivi.

Art. 71.^o—Il Presidente è in obbligo, ricevuta la petizione in tutta regola, di convocare entro 15 giorni un'Assemblea Straordinaria e quando non lo faccia, i firmatari potranno regolarmente convocare l'Assemblea fissandone il giorno. Costituita l'Assemblea, con la presenza almeno una terza parte dei Soci al corrente, potrà funzionare, essendo considerata valida e le sue deliberazioni entreranno in vigore.

Art. 72.^o—Subito dopo l'approvazione del presente Statuto si procederà all'elezione di quei membri che machino per completare il Consiglio Direttivo, a norma del presente Statuto. Questi membri dureranno in carica quanto il Consiglio stesso di cui entreranno a far parte.

CAPITOLO XI

Disposizioni Generali

Art. 73.^o—Todos os Socios não responderão subsidiariamente pelas obrigações que os seus Directores contrahirem e adquirirẽm expressa ou intencionalmente em nome da Sociedade.

§ unico—A sede da Sociedade e o seu fôro civil é na cidade de São Carlos.

Art. 74.^o—Non potranno far parte del Consiglio due membri avvinti da strettissima parentela,

Art. 75.^o—Quei Soci que fanno già parte della Società, alla promulgazione del presente Statuto potranno discutere, votare ed eleggere anche sieno Soci da un sol mese.

Art. 76.^o—Nessuna Assemblea, per qualsiasi motivo, potrà decretare lo scioglimento della Società nè cambiarne il nome attuale.

Art. 77.^o—Nel caso che la Società dovesse sciogliersi per motivi forzati, l'edificio Sociale sarà ceduto a quell'Associazione di Carità, Beneficenza od Istituzione che più offra garanzie di stabilità, coll'obbligo, se

Ospedale, di fornire asilo gratuito a un dato numero d'ammalati Italiani; se scuola, d'impartire l'istruzione gratuita ad un dato numero di bambini figli d'Italiani.

Art. 78.^o—Il Consiglio Direttivo inizierà ogni anno la commemorazione gloriosa della data del XX Settembre.

Porcurerà a tal uopo di raccogliere i mezzi necessari, senza onere alla Cassa Sociale.

Art. 79.^o—In questa data viene creata una biblioteca Sociale che verrà impiantata nella Segreteria della Società. I nomi dei donatori di libri verranno scritturati in apposito registro. Il Segretario ha l'obbligo di registrare in un catalogo speciale il nome del volume, l'autore ed il valore materiale approssimativo.

Il consiglio Direttivo nominerà una persona incaricata di custodire la Biblioteca.

L'incaricato si atterrà in tutto e per tutto alle norme del regolamento della Biblioteca.

Art. 80.^o—Saranno nulle per tutti gli effetti le disposizioni del regolamento interno della Società che vadano contro alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 81.^o—La Società potrà intervenire in corpo a tutte le manifestazioni d'ordine morale o di commemorazioni patriottiche.

Art. 8.^o—Le disposizione contrarie al presente Statuto restano abolite.



